



**Comune di Agrate Brianza
Provincia di Monza e della Brianza**

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

Il Comune di Agrate Brianza (codice fiscale 02254070150 – P.IVA 00732220967) rappresentato dal Responsabile di Settore Pubblica Istruzione Cultura Sport dott.ssa Anna Prada;

E

La Società _____

(di seguito denominata anche “Sponsor”), con sede legale in _____, in

atto rappresentata da quale rappresentate legale sig.

_____ nato a _____

codice fiscale e partita Iva Società _____;

Di seguito indicati anche, congiuntamente, come “Parti”.

PREMESSO CHE

- secondo quanto previsto dalla Legge n. 449/1997, dal D.Lgs n. 267/2000, dal D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), dal D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i (c.d. “Codice degli appalti”) e dal “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 3.6.2008, il Comune persegue lo scopo di migliorare la qualità dei servizi culturali per la comunità locale, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e di realizzare economie di spesa, coinvolgendo i soggetti economici del territorio e quelli comunque interessati alla sponsorizzazione;

- con deliberazione n. 75 del 18.4.2024 la Giunta comunale ha espresso indirizzo per la ricerca di sponsorizzazioni di iniziative comunali (culturali, ricreative e ambientali) che ed è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione di proposte;
- con domanda nostro protocollo n. _____ del _____
la Società _____
ha manifestato interesse a sponsorizzare
l'iniziativa _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Oggetto della presente scrittura privata è la sponsorizzazione, da parte della Società _____, dell'iniziativa denominata _____
posta in essere dal Comune tra le iniziative comunali 2024;

Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato a:

- produrre una migliore qualità dei servizi istituzionali.
- escludere forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e l'attività privata;
- favorire l'innovazione degli aspetti organizzativi dell'attività pubblica;
- comportare risparmi di spesa attraverso la realizzazione di maggiori economie mediante la realizzazione di interventi con risorse messe a disposizione da privati;

Mediante il presente contratto lo Sponsor intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi e la loro diffusione presso il pubblico.

Art. 2 – Obblighi dello Sponsor

(Qualora il corrispettivo sia costituito esclusivamente da somme di denaro) Lo Sponsor si obbliga nei confronti del Comune a versare la somma di € _____ (di cui € _____ quale

corrispettivo e € _____ IVA).

Il Comune di Agrate Brianza provvederà ad emettere fattura, a titolo di sponsorizzazione, di importo pari al corrispettivo ricevuto.

(Nel caso in cui il corrispettivo pattuito venga erogato parte in denaro e parte in natura o integralmente corrisposto sotto forma di fornitura di beni, servizi o lavori) Lo Sponsor, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, si obbliga a fornire direttamente il seguente bene o servizio

_____ - _____

per un valore economico di € _____ IVA compresa.

E' fatto obbligo di operare la doppia fatturazione, ovvero l'impresa sponsor provvederà a emettere fattura al Comune per l'importo dei beni, servizi o lavori secondo quanto stimato nel contratto di sponsorizzazione, di converso il Comune rilascerà fattura per l'intero corrispettivo spettante a titolo di sponsorizzazione includendo anche la parte "in natura".

In tal caso la sponsorizzazione si configura come una operazione permutativa e trova quindi Applicazione la disciplina sull'IVA secondo quanto previsto all'art. 11 del DPR 26.1.01972, n. 63;

Il corrispettivo non potrà in alcun modo subire variazioni di importo, anche a fronte di ritorno pubblicitario/comunicativo per lo sponsor inferiore a quello previsto.

Lo Sponsor mette a disposizione del Comune adeguati strumenti (riproduzioni tipografiche, files, ecc.) per la riproduzione del marchio o del logotipo scelto sul materiale informativo e promozionale.

Lo Sponsor dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione del Comune, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi.

L'esposizione di cartelli pubblicitari è in ogni modo soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità a carico dello sponsor.

In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare il Comune da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti del Comune per l'utilizzo dei segni di cui al comma precedente.

Art. 3 – Obblighi del Comune

Il Comune, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, si impegna a inserire il marchio o logo della Società _____ nel materiale promozionale dell'iniziativa (cartaceo e/digitale) e a emettere fattura di importo pari al contributo ricevuto come espresso nell'articolo precedente.

Art. 4 – Durata del contratto

Il presente contratto produce effetti dalla data di sottoscrizione e si risolverà senza necessità di alcuna disdetta, una volta ottemperato a quanto in esso contenuto.

Il Comune può risolvere anticipatamente, e senza oneri a suo carico, il presente contratto per motivi di interesse pubblico o per annullamento dell'iniziativa.

Il contratto di sponsorizzazione si intenderà risolto senza oneri reciproci, qualora l'iniziativa non venga realizzata o la sua durata debba essere inferiore al 50% del tempo previsto, fermo restando che il soggetto sponsorizzante è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine alla preparazione ed al successivo svolgimento della manifestazione o all'allestimento ed alla conduzione del cantiere.

Art. 5– Divieto di cessione a terzi del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale del contratto.

Art. 6 - Verifiche e controlli

1 - Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio Comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

2 - Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 7 – Clausola generale di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio, per gli elementi di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia;

Art. 8 - Controversie

Per ogni controversia relativa al presente contratto, che non possa essere risolta in via amichevole dalle parti, sarà competente il Foro di Monza.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016 "GDPR", il Comune di Agrate Brianza nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che, i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici per il procedimento le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, per tale ragione il conferimento dei dati è obbligatorio.

In ogni momento Lei potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, pec: comune.agratebrianza@pec.regione.lombardia.it, telefono: 039-60511. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, e-mail: rpd@comune.agratebrianza.mb.it

L'informativa privacy completa è disponibile presso l'ufficio di riferimento e presso il sito www.comune.agratebrianza.mb.it

Letto, firmato e sottoscritto.

Agrate Brianza, li _____

Per la Società

Per il Comune di Agrate Brianza
